

N. 05459/2011REG.PROV.COLL.

N. 04036/2008 REG.RIC.

N. 04511/2008 REG.RIC.

N. 04714/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4036 del 2008,
proposto da:

MONACO GIUSEPPINA MARIA, DE FELICI MARIA FIORELLA,
MARAFINI SERAFINA, MARCONI LAURO, SINOPOLI BASILIO
UMBERTO, POMPILI EDOARDO, DE ANGELIS PIERO, LUCIANI ADA,
TONI LUIGI, COSTANTINI NADIA, ANSUINI PELAGIA, VACCARELLA
GIOVANNI, ANGELUCCI ARMANDO, FELLI SANDRO, STABILE
ROBERTO, PEDRETTI ROBERTO, CAPOROSSO, ROBERTO,
TANDURELLA CORRADA, SAVOJA ANTONIA MARIA, TOZZI
ALBERTO, MASCI ROLANDO, ZARATTI FRANCESCO, CASINELLI
SERGIO, BIANCHI MARIO, MARTELLINO ANTONIO VALENTINO,
LUPARELLI ANTONIO, NATONI GIUSEPPE, GUALTIERI ROSARINO,
PETRONE VINCENZA, RANALDI CARLO, BATTELOCCHI FRANCO,

MOLE' ROSA, VELLA ANGELO, GIBILISCO VINCENZO, CECCOLINI MARIA GERTRUDE, SORTINI VITTORIO, PROSPERI BRUNA, GIOVANNINI PAOLA, SANGUIGNI ELISABETTA, DE BRUNO CONCETTA e SURRENTINO D'AFFLITTO GAETANO, questi ultimi due quali eredi di Surrentino D'Afflitto Ludovico, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Francario in Roma, corso d'Italia, n. 19;

contro

CONFEDIR – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIRER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI nonché DIRER – DIRL LAZIO, ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE LAZIO, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Prosperetti in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

nei confronti di

CONFEDIR – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIRER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI nonché DIRER – DIRL LAZIO, ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE LAZIO, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Prosperetti in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 19; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Del Re, con domicilio eletto presso l'avv.

Giovanni Del Re in Roma, via Virginio Orsini, n. 21;
BERNARDESCHI ROBERA, CECE MICHELINO, XERRY DE CARO
ANTONIO, CIGLIANO AMALIA, DE MONTE MARIA ROSA, MANTINI
VALENTINO, CORONAS BERNARDINO, SILVETTI GIUSEPPINA,
SPADAVECCHIA MICHELE NATALE, BASILE ALDO, CAPOCCIA
ITALO, CASELLA MARCO, MINIUCCHI GIORGIO, SPUGNETTA
ADELMO, NICITA GIUSEPPE, CHIAPPA TERESA, GENCHI FABIO,
ABBRUZZETTI GIOVANNI, BRONCHINI GUIDO, NATI DONATELLA,
RUFFINI GIOVANNI SALVADOR LAGRUTTA, DELLA MARTA UGO,
TIRATERRA MARCO, TARTAGLI ALESSANDRA, NARDOCCI ANNA
MARIA, DUPAQUIER EUGENIO, ATTILI FRANCA, GUARRACINO
GENNARO, TOMBESI ROSALBA, POLIDORI GIANCARLO, IANNESSI
GINA, PINCI NAZARENA, FANTI CRISTINA, CECCHI ALBERTO,
TOBIA MARILENA, TRIVISONDOLO PIERO, MARRACINO FELICE,
ROMANZI RITA, ISIDORI ANTONIO, CECCAVELLI RENATO, DEL
MARRO ROBERTO, GHINELLI FAUSTA, MORELLI MICHELE, PINCI
FRANCO, D'AMATO ADRIANA, ANDREASSI TIZIANA, GIULIANI
LAURA, MASSIMI PATRIZIA, RISULEO MARIO, FERRAI LAURA, GROSSI
IVANA ROSSANA, ALIOTTA LUIGI, NARDI LUIGI, MARTELLA
ALBERTO, DI ROCCO FRANCESCO, NERI LUCIANO, BARTOLINI
FEDERICO, MANCINI ANNA, COCHI VALERIO, AVERARDI
MAURIZIO, COINU AGOSTINO, ROMAGNOLI ROSA, ANNESE
MICHELE, PICA GIORGIO, BARBERA ALFONSO, PRISCO ALBERTO,
CARIONI FLORIO, SPAMPINATO SALVATORE, ALIFFI MARIA,
ALESSANDROPIERDOMENICO, BALZERAI FRANCO, PANZINI IDA,
SPAZIANI SERGIO, FERRONI MARIA GIUSEPPINA, CIAMMELLA
FOSCO, LEONE MARIA ANTONIETTA, FIGORILLI MASSIMO,

VALLEROTONDA ANTONIO MARIA, FICCADENTI FRANCO,
LOJACONO ANTONIO, CALOGERO MARIA, BRUNI BRUNA, PINTUS
MARIO, CARPINI ANTONIO, POMPONI GABRIELLA, MARRONI
LAURA, MATTIUZZO RAFFAELE, AMICO FRANCESCO, NAVISSE
LIDIA, NARDINI ROBERTO, LEGGERI ANGELA, GIANFREDA
ANNALISA, AMADORI MARIA GRAZIA, FINI TERESA, COSTANZELLI
ISABELLA, GIROLAMI SANDRA, GUGLIOTTI GIULIANA, NALBONE
ANNA, FILACCHIONE GIANCARLO, MARCOVALDI SANDRO, DI
ELEONORA PINO, NOTARI ADRIANO, VINCENZO MARTINO,
MALENA GIOVANNINA, MAFFEI GRAZIANO, LALLI MARIO, DE
PAOLIS BRUNO, CESCO ANGELO, GIORGI ROBERTO, CIOTA GIULIO,
DECANDIA PIETRO, CHIARELLI MARIO, MAURIZI ROBERTO,
CUZZUPI DOMENICO, SCOTT MARION, PRATI FABRIZIO, ZAPPULLA
CARLO, IPPOLITO DIEGO GIUSEPPE, ZUKOWWSKI SERENELLA,
MOSSI ANNA MARIA, DI CARLO MAURO, SIRACUSA SALVATORE,
ALIBERTI ALFONSO, FANALI MAURA, FAGIANI GIUSEPPE,
MONTIROLI MARIA PAOLA, PIETRA STEFANO, FLAMINI DAVIDE,
FANELLI TEODOLINDA, CIOFFARELLI FRANCA, MONETA MARIA,
CENTOFANTE FRANCESCO, ROSELLI LILIANA, CAMPANELLI ENZO,
MOSCATI CARLA, MIRIGILIANO PIETRO, ROSSI MAURO, PASSIVANTI
GIUSEPPE ANTONIO, GALLONI MARIA, MENICHELLI CESARE,
SINISCALCO VINCENZO, MESTICI SERGIO, VECCHI SANDRO,
RUZZICONI ROBERTO, CELLA CLAUDIO, MICETTI SANDRO,
MARSENANO GIUSEPPE, GENTILI CARLO, STRALLO ALESSANDRO,
SCHIAVONI ENRICO, LORITO PAOLO FRANCESCO, non costituiti in
giudizio;

FELICI CLAUDIO, CATENACCI MASSIMO, CALCAGNI MARIA

ROSARIA, STAZI MASSIMO, CASTO LUCREZIA, DI LENA PASQUALINA, MICHELI RICCARDO, PACCHIAUCUCCHI ANNAMARIA, CALCAGNI SILVANA. PANI GIOVANNI GIACOMO, GENOVESE CLAUDIO, TROILO NICOLA EDOARDO, LAVITOLA GIOVANNI, CARRA PAOLA, TIBURZI PAOLA, BRUNI LAURA, SCIUBBA DI NUNZIO ANASTASIA, PALAZZI PAOLA, ZONGOLI MARIA VINCENZA, MACCULI MIKIA, LATINI VALTER, GALLINELLA ALESSANDRA, RISOLUTI SILVANA, LUNGARNI FABRIZIO, PREZIOSO ELENA, LAI ANGELO, ZACCARIA RITA, RESTA SILVANA, BERTOLUCCI GIOVAN DOMENICO, DE STEFANIS PIERA, COCCO EGIDIO, GITTARELLI DANIELA, BONATI FEDERICA, COLLACCIANI ANNA MARIA, SANTO RITA, FERRAGUTO ANDREA, CUGGIANI MARIA CARLA, SASSO D'ELIA ALBERTO, FARINA DOMENICO, PERUGINI GIOVANNI, DE MARTINO FILIPPA, MANCINI ANTONIO VALENTINO, SACCHETTI MICHELE LEONARDO, NARDONI PIERO, ANDREOTTI RENATO, GUALTIERI ALDO, NASELLI GIULIO, CATALDI PIERLUIGI, NAPOLITANO GIANCARLO, DE NIGRIS DANIELA, rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Morrone, con domicilio eletto presso Studio Romano-Panunzio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11; CAMILLONI TIZIANA, BELLISARI ANTONIETTA, FILIERI GABRIELLA, COTICONI PAOLA, FANASCA PAOLA, MONTROLI PAOLA MARIA, rappresentate e difesi dagli avv. Enzo Ottolenghi e Francesco Rosi, con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Ottolenghi in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

PENNACCHIA FEDERICO, MAZZETTI CARLA, BUCCELLATO MARIA, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso l'avv.

Fabio Francario in Roma, corso d'Italia, n. 19;
ARCANO GIULIANO, DI BITETTO MASSIMO, BARBARELLA DANIELA,
PUCCI RACHELE, PAOLINO ERSILIA, ANTOGNINI SIMONETTA,
CAPUANI GRAZIANO, PETRUCCELLI LILIA, SEGHETTI TERESA,
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Stefanelli, con domicilio eletto presso l'avv.
Pierluigi Stefanelli in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4511 del 2008,
proposto da:

COINU AGOSTINO, SCORPATI CLAUDIO GILBERTO, PRISCO
ALBERTO, CUZZUPI DOMENICO ANTONIO, PINTUS MARIO,
FERRARI LAURA, MARINO LUCIA, PELOSI RITA, MIGLIACCIO
GIUSEPPE, GHINELLI FAUSTA, BALDINI MIRELLA, DE MARTINO
LAURA, PRIORI CLAUDIO, TIRELLI AUGUSTO, RASO SILVANA,
FERRANTE MARCELLO, ROMANZI RITA, ISIDORI ANTONIO,
GUGLIOTTI GIULIANA, FLAMINI DAVIDE, BELLINI LILIANA, IVONE
GIUSEPPE, NOTARISTEFANO ORFERO, MORIGGI ALFREDO,
GIROLAMI SANDRA, POLICELLA LIVIA, PICARDI FRANCA, DI BONA
DOMENICO, CALOGERO MARIA, MICHETTI SANDRO, TALARICO
FRANCO, ROCCI CLAUDIA, BRAIDA STEFANO, SCHIAVONI ENRICO,
SGARLATA GIUSEPPE, SCALAMANDRE' RAFFAELE, GIULIANI
LAURA, NAVISSE LIDIA, FANTI PAOLO, IPPOLITO DIEGO GIUSEPPE,
VENTURA FRANCESCO, CIOFFARELLI FRANCA, MONETA MARINA,
BONAVENTURA LUIGINA, VECCHI SANDRO, CONTI SERGIO,
MARTELLI GIUSEPPE, NARDINI ROBERTO, NICOLETTI ANTONIO,
FANALI MAURA, DINO LUCIA, FAGIANI GIUSEPPE, ERMINI CARLO,
AMBROSETTI MASSIMO, BENSI ALESSANDRO, FIGORILLI MASSIMO,

VESUVIO GIAMPIERO, AMICO PAOLA, MANCINI ANNA BOSSI, SPAZIANI SERGIO, ZANUZZI ERMANNO, PICA GIORGIO, ANNESE MICHELE, CIAMMELLA FOSCO, FANTI MASSIMO, CARACCI AURELIO, MACINA ANGELO, PASSAVANTI GIUSEPPE ANTONIO, LORITO FRANCESCO PAOLO, CELLA CLAUDIO, DUPAQUIER EUGENIO, CAPOCCIA ITALO, AMADORI MARIA GRAZIA, MANZIN ANONIO, SERVETTO PIETRO, DAMIANI ROSARIO, INCHESS GIANPAOLO, MOSCATI CARLO, IANNESSI GINA, MANNI UGO, ROMAGNOLI BRUNO, FERRONI MARIA GIUSEPPINA, ANNESI GABRIELLA, ZOLLA SANDRO, CHIEMENTI PIETRO, PICCINELLI ALBERTO, CANTAFIO PASQUALE GIORGIO, GRANCINI ADAMO, SPAMPINATO SALVATORE, VALERII VALERIO, FLAMINI FRANCO, ALIFFI MARIA, SALVATORI SANDRO, SERAFINI GIORGIO, LONGANO VALERIO, FABRIZI PAOLO, MARIUCCI PIETRO, CACCAVELLI RENATO, CHIATTI EGIDIO, PATRIARCA PIO, RESCIA ANTONIO, LITTA BRUNO, CENSI ALESSANDRO, ZARU' FRANCO, CRISAFULLI GIOVANNI, CECCARELLI LUCIANO, DE FILIPPIS FERNANDO, FARAGLIA MARIA DOMENICA, MANCINI GRAZIELLA, BOCCACCI BERNARDINA, DE ANGELIS NICOLA, IACOBELLI ENRICO, ROSSI SIMONETTA, MASSIMI PIETRO, FATIGATI ROSA ASSUNTA, VOLPI GIANFRANCO, FLAMINI BENEDETTO, TURCHETTA ALESSANDRO, SERI SILVIA, TROISI ELISABETTA, TOMEI DOMENICO, DI DOMENICANTONIO CARLO, DI DIO CATERIANA, MANCINI TIZIANA, DI CARLO MAURO, MAFFEI GRAZIANO, DI ELEONORA PINO, KIRSCHNER ALIDA, QUONDAMCALO ADONE, DI TRANI MARINA, PAIS GIANNA, FANASCA LAURA, CAMILLONI TIZIANA, COTICONI PAOLA, FILIERI GABRIELLA, MONTIROLI PAOLA MARINA, BELLISARI ANTONIETTA,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Ottolenghi, con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Ottolenghi in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;

contro

CONFEDIR – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIRER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI nonché DIRER – DIRL LAZIO, ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE LAZIO, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Prosperetti in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 19; BERNARDESCHI ROBERTA, CECE MICHELINO, XERRY DE CARO ANTONIO, CIGLIANO AMALIA DE MONTE MARIA ROSA, MANTINI VALENTINO, CORONAS BERNARDINO, SILVETTI GIUSEPPINA, SPADAVECCHIA MICHELE NATALE, BASILE ALDO, CASELLA MARCO, MINIUCCHI GIORGIO, SPUGNETTA ADELMO, NICITA GIUSEPPE, TERESA CHIEPPA, GENCHI FABIO, ABBRUZZETTI GIOVANNI, BRONCHINI GUIDO, NATI DONATELLA, RUFFINI SALVADOR LAGRUTTS GIOVANNI, DELLA MARTA UGO, TIRATERRA MARCO, TARTAGLIA ALESSANDRA, NARDOCCI ANNA MARIA, ATTILI FRANCA, GUARRACINO GENNARO, TOMBESI ROSALBA, POLIDORI GIANCARLO, PINCI NAZARENA, FANI CRISTINA, CECCHI ALBERTO, TOBIA MARILENA, TRIVISONDOLI PIERO, MARRACINO FELICE, DEL MARRO ROBERTO, MORELLI MICHELE, PINCI FRANCO, DAMATO ADRIANA, MASSIMI PATRIZIA, RISULEO MARIO, GROSSI IVANA ROSSANA, ALIOTTA LUIGI, NARDI LUIGI, MARTELLA ALBERTO, DI ROCCO FRANCESCO, NERI

LUCIANO, BARTOLINI FEDERICO, MANCINI ANNA, COCHI VALERIO,
AVERARDI MAURIZIO, ROMAGNOLI ROSA, BARBERA ALFONSO,
CARIONI FLORIO, ALESSANDRO PIERDOMENICO, BALZERANI
FRANCO, PANZINI IDA, SPAZIANI SERGIO, CIAMMELLA FOSCO,
LEONE MARIA ANTONIETTA, VALLEROTONDA ANTONIO MARIA,
FICCADENTI FRANCO, LOIACONO ANTONIO, BRUNI BRUNA,
PINTUS MARIO, CAPRINI ANTONIO, POMPONI GABRIELLA,
MARRONI LAURA, MATTIUZZO RAFFAELE, FINI TERESA,
COSTANZELLI ISABELLA, FILACCHIONE GIANCARLO, MARCOVALDI
SANDRO, NOTARI ADRIANO, MARTINO VINCENZO, MALENA
GIOVANNINA, LALLI MARIO, DE PAOLIS BRUNO, CESCO ANGELO,
GIORGI ROBERTO, CIOTA GIULIO, DECANDIA PIETRO, CHIARELLI
MARIO, MAURIZI ROBERTO, CUZZUPI DOMENICO, SCOTT MARION,
PATRI FABRIZIO, ZAPPULLA CARLO, ZUKOWSKI SERENELLA,
MOSSIANNA MARIA, SIRACUSA SALVATORE, ALIBERTI ALFONSO,
MONTIROLI MARIA PAOLA, PIETRA STEFANO, FANELLI
TEODOLINDA, ROSELLI LILIANA, CAMPANELLI ENZO, MOSCATI
CARLA, MIRIGLIANO PIETRO, ROSSI MAURO, GALLONI MARIA,
MENICHELLI CESARE, SINISCALCO VINCENZO, MESTICI SERGIO,
MARSINANO GIUSEPPE, GENTILI CARLO,
STRALLO ALESSANDRO, SELLERI PIERPAOLO, TOZZI ALBERTO,
IVONE GIUSEPPE, BATTELOCCHI FRANCO, TAJOLINI GIUSEPPINA,
CAPOROSSO ROBERTO, LIBERATI GIUSEPPE, MARRALI TIZIANA,
BONANNI LILIANA, MONACO GIUSEPPINA MARIA, CARIONI
FLORIO, CASINELLI SERGIO, GUALTIERI ROSARINO, SERAFINI
GIORGIO, MEGNA ROMANO, ZANDONA' WALTER, MARTELLINO
ANTONIO VALENTINO, ANDREASSI TIZIANA, NATONI GIUSEPPE,

AMICO FRANCESCO, LEGGERI ANGELA, GIANFREDA ANNALISA, ANSUINI PELAGIA, CAPOCCIA ITALO, non costituiti in giudizio; FELICI CLAUDIO, CATENACCI MASSIMO, CALCAGNI MARIA ROSARIA, STAZI MASSIMO, CASTO LUCREZIA, DI LENA PASQUALINA, MICHELI RICCARDO, PACCHIAUCUCCHI ANNAMARIA, CALCAGNI SILVANA, PANI GIOVANNI GIACOMO, GENOVESE CLAUDIO, TROILO NICOLA EDOARDO, LAVITOLA GIOVANNI, CARRA PAOLA, TIBURZI PAOLA, BRUNI LAURA, SCIUBBA DI NUNZIO ANASTASIA, PALAZZI PAOLA, ZONGOLI MARIA VINCENZA, MACCULIA MIKIA, LATINI VALTER, GALLINELLA ALESSANDRA, RISOLUTI SILVANA, LUNGARNI FABRIZIO, PREZIOSO ELENA, LAI ANGELO, ZACCARIA RITA, RESTA SILVANA, BERTOLUCCI GIOVANNI DOMENICO, DE STEFANIS PIERA, COCCO EGIDIO, GITTARELLI DANIELA, BONATI FEDERICA, COLLACCIANI ANNA MARIA, SANTO RITA, FERRAGUTO ANDREA, CUGGIANI MARIA CARLA, SASSO D'ELIA ALBERTO, FARINA DOMENICO, PERUGINI GIOVANNI, DE MARTINO FILIPPA, MANCINI ANTONIO VALENTINO, SACCHETTI MICHELE LEONARDO, NARDONI PIERO, ANDREOTTI RENATO, GULATIERI ALDO, NASELLI GIULIO, CATALDI PIERLUIGI, NAPOLITANO GIANCARLO, DE NIGRIS DANIELA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Morrone, con domicilio eletto presso Studio Romano-Panunzio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

nei confronti di

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Del Re, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Del Re in Roma, via Virginio Orsini, n. 21;

NALBONE ANNA, CENTOFANTE FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Rosi e Achille Chiappetti, con domicilio eletto presso l'avv. Achille Chiappetti in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;
MELONI IVANA, rappresentata e difesa dagli avv. Achille Chiappetti e Francesco Frosi, con domicilio eletto presso l'avv. Achille Chiappetti in Roma, via Crescenzo, n. 20;
BINDI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Chiappetti, con domicilio eletto presso l'avv. Achille Chiappetti in Roma, via Crescenzo, n. 20;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
ARCANO GIULIANO, DI BITETTO MASSIMO, BARBARELLA DANIELA, PUCCI RACHELE, PAOLINO ERSILIA, ANTOGNINI SIMONETTA, CAPUANI GRAZIANO, PETRUCCELLI LILIA, SEGHETTI TERESA, rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Stefanelli, con domicilio eletto presso l'avv. Pierluigi Stefanelli in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;
GIOVANNINI PAOLA, SANGUIGNO ELISABETTA, rappresentate e difese dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Francario in Roma, Corso d'Italia, n. 19;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4714 del 2008, proposto da:

NARDOCCI ANNA MARIA, MARRACINO FELICE, CASTONI ENZO, DEL MARRO ROBERTO, PIERDOMENICO ALESSANDRO, MORELLI MICHELE, MONTENERO FIORELLA MARIA, PANZINI IDA, AMICO FRANCESCO, GRADELLI CLAUDIO, AVERARDI MAURIZIO, ANDREASSI TIZIANA, CUTONILLI MARIO, VERCELLI ELINA,

SILVESTRONI BRUNO, TAJOLINI GIUSEPPINA, MATTIUZZO RAFFAELE, BENELLI GIANCARLO, VALLEROTONDA ANTONIO MARIA, IAFRATE RITA, PETRILLI FATIMA, BARALE BIANCA, CONTINO DANIELA, TONI LUIGI, D'AMATO ADRIANA, TOBIA MARILENA, TOMBESI ROSALBA, POLIDORI GIANCARLO, FANTI CRISTINA, PINCI NAZARENA, PINCI FRANCO, ATTILI D'AMICO FRANCA, NATALIZIA ROSA, NERI LUCIANO, PIERMARINI DANILLO, RUSSO FRANCESCO, MARSINANO GIUSEPPE VINCENZO ANTONIO, FINI TERESA, CAMPANELLA ENZO, GIANFREDA ANNALISA, ALBANESE ROBERTO, CARIONI FLORIO, ROSELLI LILIANA, GIORGINI ROBERTO, DE NICOLAIS FRANCA, MIRIGLIANO PIETRO, ONOFRI GIORGIO, BRUNI BRUNA, BARBERA ALFONSO, SUDANO SEBASTIANELLO, LO IACONO ANTONIO, PAPA SERGIO, RISULEO MARIO, PACE FRANCO, RUZZICONI ROBERTO, MENICHELLI CESARE, GIMIGLIANO GIUSEPPE, PASQUA FRANCESCO, MORALES CLAUDIO, PIETROLLINI ANTONIO, DE CESARE GIOVANNI, CAPOCCHI ALESSIO, GENTILI ANDREA, CECCHI ALBERTO, TRIVISONDOLI PIERFRANCO, MASELLA NICOLA, LEGGERI ANGELA, STEFANIA CRUCIANI, CANCELLI ANDREA, NUZZO ANTONIO, SINISCALCO VINCENZO, FANELLI TEODOLINDA, ROSSI MAURO, D'ONOFRIO ALFIO, DI ROCCO FRANCESCO, MARGUTTI MARIA GRAZIA, DEL VALLI CLAUDIO, MIGNARDI GIACOMO, FERRARI MARIANO, COSTANZELLI ISABELLA, MOSSI ANNA MARIA, ZUKOWSKI SERENELLA, DI FELICE DOMENICO PAOLO, PIETRA STEFANO, FILACCIONE GIANCARLO, MAURIZIO STRACUZZI, ROSICARELLI MARIA RITA, CACCIAPUOTI LIBERA ALBA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Achille Chiappetti, con domicilio eletto presso l'avv.

Achille Chiappetti in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, nonché CENTOFANTE FRANCESCO, CAPONI ANAIDE, MELONI IVANA, BIONDI BRUNO, NALBONE ANNA, rappresentati e difesi dagli avv. Achille Chiappetti e Francesco Rosi, con domicilio eletto presso Achille Chiappetti in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;

contro

CONFEDIR – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DIRETTIVI E DIRIGENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIRER – FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI nonché DIRER – DIRL LAZIO, ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE LAZIO, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Prosperetti in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 19; SCROCCA RITA, VENTURINI CARLO, UMBERTO SALVI, MARCOVALDI SANDRO, D'UBALDI MATELDA, BOTTA PAOLO, ALIOTTA LUIGI, NARDI LUIGI, DI BITETTO MASSIMO, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Chiappetti, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, appellanti incidentali; BASILE ALDO, BERARDESCHI ROBERTA, OPPIDO LUIGI, DE MONTE MARIA ROSA, XERRY DE CARO ANTONIO, SILEVTTI GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19;

nei confronti di

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Del Re, con domicilio eletto presso l'avv.

Giovanni Del Re in Roma, via Virginio Orsini, n. 21;
FELICI CLAUDIO, CATENACCI MASSIMO, CALCAGNI MARIA
ROSARIA, STAZI MASSIMO, DI LENA PASQUALINA, MICHELI
RICCARDO, PACCHIAUCUCCHI ANNAMARIA, CALCAGNI SILVANA,
PANI GIOVANNI GIACOMO, GENOVESE CLAUDIO, TROILO NICOLA
EDOARDO, LAVITOLA GIOVANNI, CARRA PAOLA, TIBURZI PAOLA,
BRUNI LAURA, SCIUBBA DI NUNZIO ANASTASIA, PALAZZI PAOLA,
ZONGOLI MARIA VINCENZA, MACCULI MIKIA, RISOLUTI SILVANA,
LAI ANGELO, ZACCARIA RITA, RESTA SILVANA, BERTOLUCCI
GIOVAN DOMENICO, DE STEFANIS PIERA, COCCO EGIDIO,
GITTARELLI DANIELA, BONATI FEDERICA, COLLACCIANI ANNA
MARIA, SANTO RITA, FERRAGUTO ANDREA, CUGGIANI MARIA
CARLA, SASSO D'ELIA ALBERTO, FARINA DOMENICO, GIOVANNI
PERUGINI, DE MARTINO FILIPPA, MANCINI ANTONIO VALENTINO,
SACCHETTI MICHELE LEONARDO, NARDONI PIERO, ANDREOTTI
RENATO, GUALTIERI ALDO, NASELLI GIULIO, CATALDI PIERLUIGI,
DE NIGRIS DANIELA, rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Morrone, con
domicilio eletto presso Studio Romano-Panunzio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;
CASTO LUCREZIA, GALLINELLA ALESSANSRA, LUNGARNI
FABRIZIO, PREZIOSO ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Sero,
con domicilio eletto presso Alessandro Russo in Roma, via Corvisieri, n.17;
CECE MICHELINO, CIGLIANO AMALIA, MANTINI VALENTINO,
CORONAS BERNARDINO, SPADAVECCHIA MICHELE NATALE,
CASELLA MARCO, LATINI VALTER, MINIUCCHI GIORGIO,
SPUGNETTA ADELMO, NICITA GIUSEPPE, CHIAPPA TERESA,
GENCHO FABIO, ABBRUZZETTI GIOVANNI, BRONCHINI GUIDO,
NATI DONATELLA, RUFFICI GIOVANNI SALVADOR LAGRUTTA,

DELLA MARTA UGO, TIRATTERRA MARCO, TARTAGLIA ALESSANDRA, MONACO GIUSEPPINA MARIA, DE FELICI FIORELLA MARIA, MARAFINI SERAFINA, MARCONI LAURO, SINOPOLI BASILIO UMBERTO, POMPILI EDOARDO, DE ANGELIS PIERO, LUCIANI ADA, TONI LUIGI, COSTANTINI NADIA, ANSUINI PELAGIA, VACCARELLA GIOVANNI, ANGELUCCI ARMANDO, FELLI SANDRO, STABILE ROBERTO, PEDRETTI ROBERTO, CAPOROSSI ROBERTO, TANDURELLA CORRADA, SAVOJA ANTONIA MARIA, TOZZI ALBERTO, MASCI ROLANDO, BARATTI FRANCESCO, CASINELLI SERGIO, BIANCHI MARIO, MARTELLINO VALENTINO ANTONIO, LUPARELLI ANTONIO, NATONI GIUSEPPE, GUALTIERI ROSARINO, PETRONE VINCENZA, RANALDI CARLO, BATTTELOCCHI FRANCO, MOLE' ROSA, VELLA ANGELO, GIBILISCO VINCENZO, CECCOLINI MARIA GELTRUDE, SORTINI VITTORIO, PROSPERI BRUNA, DE BRUNA CONCETTA, nella qualità di erede di Surrentino D'Afflitto Ludovico, SURRENTINO D'AFFLITTO GAETANO, nella qualità di erede di Surrentino D'Afflitto Ludovico, CAPOCCIA ITALO, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum

GIOVANNINI PAOLA, SANGUIGNI ELISABETTA, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Francario, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Francario in Roma, corso d'Italia, n. 19;

tutti per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sez. I Ter, n. 3108 dell'11 aprile 2008, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE DI DIPENDENTI REGIONALI;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in tutti i tre giudizi della Confedir – Confederazione Nazionale dei Quadri Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica; della Direr – Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Direttivi delle Regioni; della Direr – Dirl Lazio, Associazione dei dirigenti della Regione Lazio; della Regione Lazio, nonché: a) nel giudizio NRG 4036/2008 dei signori Felici Claudio, Catenacci Massimo, Calcagni Maria Rosaria, Stazi Massimo, Casto Lucrezia, Di Lena Pasqualina, Micheli Riccardo, Pacchiacucchi Annamaria, Calcagni Silvana, Pani Giovanni Giacomo, Genovese Claudio, Troilo Nicola Edoardo, Lavitola Giovanni, Carra Paola, Tiburzi Paola, Bruni Laura, Sciubba Di Nunzio Anastasia, Palazzi Paola, Zongoli Maria Vincenza, Macculi Mikia, Latini Valter, Gallinella Alessandra, Risoluti Silvana, Lungarni Fabrizio, Prezioso Elena, Lai Angelo, Zaccaria Rita, Resta Silvana, Bertolucci Giovan Domenico, De Stefanis Piera, Cocco Egidio, Gittarelli Daniela, Bonati Federica, Collaciani Anna Maria, Santo Rita, Ferraguto Andrea, Cuggiani Maria Carla, Sasso D'Elia Alberto, Farina Domenico, Perugini Giovanni, De Martino Filippa, Mancini Antonio Valentino, Sacchetti Michele Leonardo, Nardoni Piero, Andreotti Renato, Gualtieri Aldo, Naselli Giulio, Cataldi Pierluigi, Napolitano Giancarlo, De Nigris Daniela; Camilloni Tiziana, Bellisari Antonietta, Filieri Gabriella, Coticoni Paola, Fanasca Paola, Montiroli Paola Maria; b) nel giudizio NRG. 4511/2008 dei signori Felici Claudio, Catenacci Massimo, Calcagni Maria Rosaria, Stazi Massimo, Casto Lucrezia, Di Lena Pasqualina, Micheli Riccardo, Pacchiacucchi Annamaria, Calcagni Silvana, Pani Giovanni Giacomo, Genovese Claudio, Troilo Nicola Edoardo, Lavitola Giovanni, Carra Paola, Tiburzi Paola, Bruni Laura, Sciubba Di Nunzio Anastasia, Palazzi Paola, Zongoli Maria Vincenza, Macculi Mikia, Latini Valter, Gallinella Alessandra, Risoluti Silvana, Lungarni Fabrizio, Prezioso Elena, Lai Angelo, Zaccaria Rita, Resta Silvana, Bertolucci Giovan Domenico, De

Stefanis Piera, Cocco Egidio, Gittarelli Daniela, Bonati Federica, Collacciani Anna Maria, Santo Rita, Ferraguto Andrea, Cuggiani Maria Carla, Sasso D'Elia Alberto, Farina Domenico, Perugini Giovanni, De Martino Filippa, Mancini Antonio Valentino, Sacchetti Michele Leonardo, Nardoni Piero, Andreotti Renato, Gualtieri Aldo, Naselli Giulio, Cataldi Pierluigi, Napolitano Giancarlo, De Nigris Daniela, Nalbone Anna, Centofante Francesco, Meloni Ivana, Biondi Bruno; c) nel ricorso NRG 4714/2008 dei signori Scrocca Rita, Venturini Carlo, Salvi Umberto, Marcovaldi Sandro, D'Ubaldi Matelda, Botta Paolo, Aliotta Luigi, Nardo Luigi, Di Bitetto Massimo, che hanno spiegato anche appello incidentale; nonché dei signori Basile Aldo, Berardeschi Roberta, Oppido Luigi, De Monte Maria Rosa, Xerry De Caro Antonio, Silvetti Giuseppina; Felici Claudio, Catenacci Massimo, Calcagni Maria Rosaria, Stazi Massimo, Di Lena Pasqualina, Micheli Riccardo, Pacchiacucchi Annamaria, Calcagni Silvana, Pani Giovanni Giacomo, Genovese Claudio, Troilo Nicola Edoardo, Lavitola Giovanni, Carra Paola, Tiburzi Paola, Bruni Laura, Sciubba Di Nunzio Anastasia, Palazzi Paola, Zongoli Maria Vincenza, Macculi Mikia, Risoluti Silvana, Lai Angelo, Zaccaria Rita, Resta Silvana, Bertolucci Giovan Domenico, De Stefanis Piera, Cocco Egidio, Gittarelli Daniela, Bonati Federica, Collacciani Anna Maria, Santo Rita, Ferraguto Andrea, Cuggiani Maria Carla, Sasso D'Elia Alberto, Farina Domenico, Perugini Giovanni, De Martino Filippa, Mancini Antonio Valentino, Sacchetti Michele Leonardo, Nardoni Piero, Andreotti Renato, Gualtieri Aldo, Naselli Giulio, Cataldi Pierluigi, De Nigris Daniela; Casto Lucrezia, Gallinella Alessandra, Lungarni Fabrizio, Prezioso Elena; Visti gli atti di intervento ad adiuvandum: a) nel ricorso NRG. 4036/2008 dei signori Pennacchia Federico, Mazzetti Carla, Buccellato Maria, Arcano Giuliano, Di Bitetto Massimo, Barbarella Daniela, Pucci Rachele, Paolino Ersilia, Antognini Simonetta, Capuani Graziano, Petruccelli Lilia, Seghetti Teresa; b) nel ricorso NRG. 4511/2008 dei signori Arcano Giuliano, Di Bitetto Massimo, Barbarella

Daniela, Pucci Rachele, Paolino Ersilia, Antognini Simonetta, Capuani Graziano, Petruccelli Lilia, Seghetti Teresa, Giovannini Paola, Sanguigni Elisabetta; c) nel ricorso NRG. 4714/2008 dei Giovannini Paola e Sanguigni Elisabetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Francario, Tomassetti, Del Re, Morrone e Rosi, per sè e per delega degli avv. ti Ottolenghi, Stefanelli e Chiappetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza n. 3108 dell'11 aprile 2008 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Confedir – Conferazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della Funzione Pubblica, dalla Direr – Federazione nazionale dirigenti e quadri direttivi delle Regioni, dalla Direr – Dirl Lazio e dai dottori Roberta Bernardeschi, Michelino Cece, Antonio Xerry De Caro, Amalia Cigliano, Maria Rosaria De Monte, Valentino Mantini, Bernardino Coronas, Giuseppina Silveti, Michele Natale Spadavecchia e Aldo Basile, lo ha accolto, annullando gli atti impugnati (Regolamento regionale n. 2 del 10 maggio 2001 di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1° luglio 1996; determinazioni dirigenziali, di contenuto ed estremi non conosciuti, che in attuazione di detto regolamento avevano disposto l'inquadramento nella qualifica dirigenziale di circa 480 dipendenti regionali senza concorso e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui i verbali del c.d. Gruppo di lavoro per la perequazione, ivi comprese le schede valutative dei candidati, il DPGRL n. 379 del 12 luglio 2001 e la deliberazione di giunta regionale n. 1012 del 26 luglio 2002).

In sintesi, secondo il predetto tribunale:

a) l'impugnato regolamento regionale n. 2 del 10 maggio 2001, consentendo a parte del personale già in servizio, rifluito nei ruoli regionali in forza di pregresse normative di rango primario, di ottenere la revisione del proprio inquadramento, atteneva a materia che, in base allo Statuto regionale all'epoca vigente (quello approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 346), era oggetto di riserva di legge ai sensi del relativo art. 49; b) l'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, stante la sua genericità, aveva un contenuto meramente programmatico; c) l'espressione "si provvederà con successivo provvedimento", contenuta nel predetto art. 22 doveva intendersi come rinvio ad una successiva determinazione legislativa, della medesima natura di quelle che, in passato, avevano dato luogo alle rilevate sperequazioni; d) sussisteva l'incompetenza della Giunta regionale ad emanare il regolamento attuativo impugnato, come del resto si evinceva anche dall'art. 6 del citato Statuto regionale, che attribuiva al Consiglio regionale l'esercizio di tutte le potestà legislative e regolamentari, statuto sul punto non modificato (malgrado la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 21 ottobre 2003 in tema di applicazione dell'art. 121 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); e) del resto la normativa della Regione Lazio era stata adeguata ai principi enunciati dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 21 ottobre 2003 solo con l'entrata in vigore dell'art. 20 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"), rubricato "(m)odifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini dell'adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003" e poi con l'approvazione del nuovo Statuto regionale, giusta la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio); f) per di più, il predetto regolamento regionale n. 2 del 10 maggio

2001 non era stato neppure ratificato a norma della menzionata legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2; g) dalla delineata illegittimità del regolamento n. 2 del 2001 scaturiva in via derivata l'illegittimità di tutti gli atti attuativi del pari impugnati.

2. Avverso tale sentenza sono stati ritualmente e tempestivamente interposti tre distinti gravami da parte dei dirigenti, nominativamente indicati in epigrafe, rimasti soccombenti in prime cure.

Essi hanno illustrato l'origine della sperequazione alla quale aveva inteso porre rimedio l'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, ed hanno indicato nella legge 25 marzo 1988, n. 15, lo spartiacque normativo nella vicenda degli inquadramenti degli impiegati affluiti, sempre senza concorso, nei ruoli regionali provenendo da altre amministrazioni, sottolineando, in particolare, che, mentre originariamente era stato applicato un criterio di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza con quelle proprie dell'ordinamento regionale, successivamente proprio a partire dalla predetta legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, era stato adottato il diverso criterio (non più ancorato alla riferita corrispondenza tra qualifiche, ma) incentrato sulla valutazione dei titoli posseduti, ad una certa data, dai soggetti transitati nei ruoli regionali: tale difformità tra i criteri di inquadramento succedutisi nel tempo aveva ingenerato disparità nelle progressioni in carriera tra i vari gruppi di impiegati via via transitati alle dipendenze della Regione Lazio, disparità di cui avevano beneficiato i destinatari della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 e delle altre leggi in seguito approvate.

Gli appellanti hanno pertanto contestato che l'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, fosse una norma meramente programmatica, predicandone la natura immediatamente precettiva, non bisognosa di alcuna attuazione di tipo regolamentare: a loro avviso, essa, per superare la sperequazione così verificatasi, aveva imposto alla Regione Lazio l'obbligo di estendere il criterio

di inquadramento “per titoli”, fissato dalla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, anche agli impiegati che non ne avessero in passato beneficiato.

Il regolamento regionale n. 2 del 10 maggio 2001 pertanto, indipendentemente dal suo nomen juris, integrava un vero e proprio provvedimento amministrativo a contenuto generale, privo del carattere di astrattezza proprio di tutti gli atti normativi, ancorché formalmente amministrativi, e sprovvisto altresì di una specifica innovatività, il cui unico portato, stante la sufficienza della perequazione disposta e integralmente disciplinata dal comma 8 del predetto art. 22 mediante il richiamo alla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, era rappresentato dall'applicazione estensiva della disciplina legislativa di cui alla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, alla intera categoria dei dipendenti individuati dal comma 8 dell'art. 22 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25: non sussisteva pertanto il riscontrato vizio di incompetenza, essendosi in presenza di un provvedimento amministrativo rientrante negli ordinari poteri della giunta regionale.

Ad ulteriore supporto di tali tesi gli appellanti hanno evidenziato che: a) gli Statuti delle Regioni cc.dd. “a statuto ordinario”, non possono prevedere riserve di legge; b) i primi giudici avevano comunque violato l'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che impone, in caso di accoglimento del vizio di incompetenza, di rimettere l'affare all'organo competente; c) in ogni caso tale rimessione non poteva neppure essere disposta, stante la preclusione derivante dalla sopravvenienza normativa rappresentata dal nuovo Statuto regionale, approvato con L.R. Lazio n. 1/2004, il cui art. 47 riservava alla Giunta regionale il potere regolamentare, operando quindi una sorta di “convalida” a sanatoria del pregresso operato del medesimo organo; d) una ratifica del regolamento impugnato da parte del Consiglio regionale non era affatto necessaria dal momento che gli effetti di esso erano stati già “legificati” dagli artt. 26 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, e 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

Gli appellanti hanno altresì riproposto talune delle eccezioni preliminari spiegate in primo grado, già respinte dai primi giudici, quali: l'inammissibilità dell'impugnativa promossa dalle sigle sindacali dei dirigenti pubblici, confederali (Confedir), nazionali (Direr) e regionale (Dirl), sia per l'assenza di una concreta lesione della dignità dei dirigenti rappresentati, sia per la prestata acquiescenza (avendo la Direr sottoscritto il Protocollo di Intesa recepito nella deliberazione di Giunta regionale n. 1012 del 26 luglio 2002), sia per la tardività dei motivi aggiunti proposti (avendo la Direr conosciuto in precedenza i criteri applicati dal Gruppo di Lavoro) ed anche nella parte in cui esso reca l'impugnativa di singoli dirigenti della Regione Lazio non perequati, considerata l'assenza di una concreta lesione delle loro posizioni (per la capienza dei ruoli regionali).

Gli appellanti di cui al ricorso NRG. 4511/2008 hanno anche chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del personale destinatario degli effetti del regolamento impugnato, già raggiunto dalle notificazioni per pubblici proclami disposte in primo grado.

Le organizzazioni sindacali e i dirigenti vittoriosi in primo grado si sono costituiti nel giudizio di appello, eccependo innanzitutto l'inammissibilità delle costituzioni della Regione Lazio e delle altre parti rimaste soccombenti nel primo giudizio, contestando quindi tutto quanto dedotto ex adverso e riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di prime cure in quanto assorbite dall'accoglimento della censura di incompetenza.

3. Con ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009 la Sezione, ritenendo infondati nel merito gli appelli, ma rilevando che la sopravvenuta legge regionale 16 aprile 2009, n. 14, aveva "fatto salva" la qualifica e la posizione economica già attribuite al personale, in servizio o in quiescenza, alla data del 22 aprile 2009, per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale ° luglio 1996, n. 25, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3

(nelle parti in cui ricorrevano le parole “qualifica e”) e 2 della citata legge regionale 16 aprile 2009, n. 14 (“Disposizioni in materia di personale”) per contrasto con gli articoli 3, 24, 51, 97, 98, 111, 113 e 117 della Costituzione ed ha sospeso il giudizio. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 19 del 20 gennaio 2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, avendo già dichiarato, con sentenza n. 195 del 2010, l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale 16 aprile 2009, n. 14.

4. Riassunti i giudizi, le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le proprie difese, insistendo specialmente gli appellanti insistendo per l’accoglimento delle tesi, a loro dire non scalfite dalle motivazioni contenute nella ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009.

All’udienza del 17 maggio 2011 dopo la rituale discussione, gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

5. La riunione degli appelli in trattazione, in quanto diretti avverso la stessa sentenza, è stata già disposta con la precedente ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009.

6. Come già rilevato dalla predetta ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009, incontestabile essendo l’appartenenza alla controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo (tanto più che su tale capo, non impugnato, si è formato in ogni caso il giudicato implicito), non può trovare accoglimento l’istanza di integrazione del contraddittorio, dal momento che essa riguarda, secondo la prospettazione fattane, taluni soggetti rimasti soccombenti in primo grado.

E’ infatti *jus receptum* (ex multis, C.d.S., sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 415; 11 aprile 2007, n. 1664; 28 agosto 2006, n. 5000; 16 maggio 2006, n. 2776) che l’integrazione del contraddittorio in appello non è necessaria quando essa concerne parti soccombenti in prime cure, dal momento che queste parti non possono integrare il

thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame e, pertanto, la notifica avrebbe il mero significato di una superflua litis denunciatio, tale da comportare unicamente un differimento della decisione della lite, in ispregio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

7. Ugualmente da respingere sono le eccezioni preliminari riproposte in secondo grado dagli appellanti, precise e condivisibili essendo le osservazioni già svolte dalla Sezione nella ricordata ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009.

7.1. Invero l'ammissibilità dell'impugnativa delle associazioni sindacali, qualora esse agiscano, come nel caso in esame, a tutela di interessi della categoria, deriva, non già dalla misura della loro "rappresentatività", ma dalle finalità statutarie perseguite e dalla circostanza che l'interesse collettivo azionato sia proprio della categoria unitariamente considerata, così che non è la legittimazione a ricorrere della Confedir, della Direr e della Dirl, che annoverano rispettivamente, tra i fini statutari, la tutela della dignità, del ruolo, della funzione, della professionalità e degli interessi della categoria dei dirigenti e dei direttivi del settore pubblico in generale, delle amministrazioni regionali e della Regione Lazio, tanto più che nemmeno è stato contestato, con specifico riferimento alla Dirl, che essa non rappresenti alcuno dei cc.dd. "perequati";

Ugualmente non può negarsi la legittimazione a ricorrere degli impiegati, costituitisi a titolo personale e, quindi, sia di quelli divenuti dirigenti per concorso sia dei funzionari direttivi esclusi dalla perequazione, in ragione dell'interesse tutelabile dei primi a veder preservato il prestigio e la professionalità del loro ruolo, intaccato invece da progressioni massicce di altri impiegati pervenuti alla qualifica dirigenziale per effetto dei provvedimenti impugnati, e pure dell'interesse dei secondi, identicamente suscettibile di protezione giurisdizionale, a non subire una grave compromissione delle loro aspettative di carriera in conseguenza di un maggior riempimento dei ruoli dirigenziali, a nulla rilevando in contrario la

presunta capienza degli stessi (peraltro smentita dalle recenti scelte della Regione Lazio in materia di personale).

E' appena il caso di rilevare che anche le associazioni sindacali dei dirigenti sono titolari di un parallelo, concreto interesse a scongiurare mortificazioni della figura e della professionalità degli impiegati rappresentati.

7,2, Né ad escludere l'interesse ad agire delle associazioni sindacali può invocarsi la presunta acquiescenza per aver essi partecipato ad un Protocollo di Intesa, dal momento che l'interesse che sorregge l'impugnativa promossa in primo grado non coincide con quello endoprocedimentale alla partecipazione procedimentale né è ad esso riducibile; inoltre, al di là dei criteri applicati a fini perequativi, la lesione fatta valere in giudizio discende dall'esito della procedura di perequazione e in esso trova origine e giustificazione, attesi gli effetti lesivi prodotti dai provvedimenti di reinquadramento e dagli altri atti che, di questi ultimi, costituiscono i necessari e diretti presupposti.

Sul punto deve aggiungersi che, anche a voler prescindere dal fatto che la Direr, con allegazione rimasta incontestata, ha pure affermato di aver ritirato la firma apposta sul Protocollo d'Intesa, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l'acquiescenza, per valere come causa di inammissibilità dell'impugnativa, deve emergere in modo incontrovertibile e che essa, qualora non sussistano inequivocabili atti o comportamenti della parte ricorrente valutabili in tal senso, deve essere comprovata rigorosamente da chi la deduce (si veda, tra i plurimi precedenti sul punto, la decisione della sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1101).

Alla stregua di tali rilievi deve escludersi che possa considerarsi prova sufficiente dell'acquiescenza la mera allegazione della partecipazione di una associazione ricorrente al suddetto Protocollo di Intesa.

7.3. Infine non si ravvisa alcuna tardività nella proposizione dei motivi aggiunti, non soltanto per le ragioni sopra esposte circa la ridotta valenza della

partecipazione delle associazioni sindacali al Protocollo di Intesa, ma anche, con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, per la concreta tempistica dell'accesso agli atti impugnati, di cui i primi giudici hanno dato conto .

8, Nel merito gli appelli sono infondati e devono essere respinti, non essendo emersi nuovi elementi idonei a scalfire le ragionevoli e condivisibili conclusioni cui la Sezione era pervenuta nella più volte ricordata ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009.

Al riguardo si osserva quanto segue,

8.1. La legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, recante “Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale”, all'art. 8, rubricato “(r)evisione dell'organizzazione, della dotazione organica e accesso agli organici regionali”, disponeva che “Al fine di superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario della L.R. n. 15 del 1988, della L.R. n. 73 del 1988, della L.R. n. 36 del 1989, della L.R. n.8 del 1990, della L.R. n. 38 del 1994 e della L.R. n. 39 del 1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 20 del 1973, della L.R. n. 21 del 1973, della L.R. n. 41 del 1975, della L.R. n. 65 del 1976, della L.R. n. 57 del 1979, della L.R. n. 64 del 1979, della L.R. n. 43 del 1980, della L.R. n. 13 del 1983, della L.R. n. 50 del 1983 e dell'art. 6 della L.R. n. 31 del 1990 si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 8, lettera b), del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”.

In dichiarata attuazione di tale disposizione la Giunta regionale del Lazio, nella seduta del 6 febbraio 2001, con deliberazione n. 187, approvava il Regolamento del 10 maggio 2001, n. 2, intitolato, per l'appunto, “(r)egolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25” (pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 14 del 19 maggio 2001, n. 14): detta deliberazione giuntale veniva dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 18 aprile 2001, con verbale n. 1347/2, sul presupposto, tra l'altro, che "l'applicazione

concreta e puntuale del regolamento ai singoli casi salvaguardi il diritto quesito dei dipendenti a non vedere turbata la posizione giuridica acquisita; ...”.

Il predetto regolamento consisteva in un'unica disposizione dal seguente tenore:

“1. Il personale destinatario dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può richiedere la revisione del proprio inquadramento secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 e con le modalità di attuazione indicate nei successivi commi.

2. La domanda di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento e potrà essere integrata, ai sensi della legge n. 241/1990 per lo snellimento delle procedure amministrative, da quanto altro ritenuto utile.

3. Ai fini del nuovo inquadramento viene presa in considerazione la posizione giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981, presso la Regione Lazio ai sensi della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, ovvero presso l'Ente di provenienza.

4. Sono valutati i titoli posseduti alla data del 15 gennaio 1983. Il punteggio massimo conseguito da ciascun dipendente non può comportare più di due passaggi di livello e non più di un passaggio di carriera, rispetto alla posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.

5. L'Amministrazione, a seguito dell'esame dei fascicoli personali degli interessati procede, per il periodo dal 1° febbraio 1981 e sino al nuovo inquadramento, alla ricostruzione virtuale della carriera, secondo quanto disposto dai precedenti commi ed in base al punteggio riportato da ciascun dipendente.

6. Il nuovo inquadramento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della

legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 ed economici dalla data di attribuzione delle nuove funzioni.

7. L'Amministrazione conferisce le funzioni previste dal vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente e dall'articolo 14 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza dei posti in organico, per il personale Dirigente.

8. Al fine di comporre il contenzioso esistente in materia di perequazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento in deroga al comma 2 dello stesso, il dipartimento competente riesamina in sede di autotutela per l'applicazione del presente regolamento le determinazioni dirigenziali adottate il 3 agosto 1999.”.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 379 del 2001 e n. 489 del 2001 veniva costituito un Gruppo di lavoro per l'istruttoria del complessivo procedimento di perequazione ed in particolare per procedere alla verifica delle istanze presentate dagli impiegati; esaminare i fascicoli personali; verificare il possesso dei titoli e attribuire a ciascun interessato il punteggio ritenuto spettante.

Durante tale attività entrava in vigore la legge regionale del Lazio 18 febbraio 2002, n. 6, in materia di “(d)isciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, il cui articolo 43, rubricato “(a)brogazioni”, conteneva per quanto qui interessa l'espressa abrogazione della citata legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, ma in virtù della altrettanto espressa clausola di salvezza ivi contenuta (“... fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime”), il Gruppo di lavoro proseguiva le operazioni di revisione degli inquadramenti degli impiegati regionali che avevano presentato istanza e, a conclusione dei lavori, riconosceva il diritto alla c.d. “perequazione” per 1.294 dipendente.

Con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 706 del 7 giugno 2002 e n. 1012 del 26 luglio 2002 venivano rispettivamente determinate la dotazione organica del personale della Regione Lazio e le direttive in ordine ai nuovi inquadramenti in favore degli impiegati risultati, sulla base dell'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro, in possesso dei requisiti stabiliti dal sunnominato regolamento regionale n. 2 del 2001, stabilendosi che i dipendenti perequati col riconoscimento della qualifica dirigenziale fossero reinquadrati in posizione soprannumeraria ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. n. 15 del 1988.

Il regolamento n. 2 del 2001 veniva poi espressamente abrogato dall'art. 559, comma 1, lettera i), del Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), rubricato "(a)rogazioni e disapplicazioni", con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1 del 2002, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta sul B.U.R. Lazio del 10 settembre 2002, n. 25 (supplemento ordinario del 16 settembre 2002, n. 6), ex art. 562 del regolamento stesso.

8.2. Ciò precisato in punto di fatto, la Sezione è dell'avviso che non meritino censura alcuna le convincenti argomentazioni dei primi giudici, secondo cui la materia dell'inquadramento del personale era coperta, all'epoca di adozione del regolamento impugnato, da una riserva di legge regionale prevista dall'art. 49, comma 1, della L. 22 maggio 1971, n. 346 e, in ogni caso, in base all'art. 6, comma 1, del citato Statuto, così che spettavano al Consiglio regionale, e non alla Giunta, tutti i poteri normativi, ivi inclusi quelli regolamentari.

8.2.1. Invero, non vi è dubbio infatti che l'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, abbia un contenuto assolutamente generico in quanto, al di là della mera individuazione del personale non destinatario della L.R. n. 15/1988 e delle successive leggi regionali e, quindi, della platea degli impiegati regionali

potenzialmente beneficiari della perequazione, il comma 8 dispone soltanto un rinvio a un futuro intervento normativo.

L'espressione "provvederà con successivo provvedimento" non reca alcuna indicazione sulla natura dell'intervento (legislativo, regolamentare o amministrativo) preconizzato dal legislatore regionale: deve quindi ritenersi, sulla base degli ordinari criteri di interpretazione delle leggi, i quali presuppongono l'osservanza del criterio di gerarchia delle fonti per la soluzione delle apparenti antinomie, che la norma non avesse inteso derogare allo Statuto regionale ancora vigente nel 2002, Statuto che, per l'appunto, all'art. 49, riservava, tra l'altro, alla legge regionale "... lo stato giuridico, ... il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essi trasferiti con legge della Repubblica."

Il comma 8 costituiva pertanto una norma programmatica avente la sola finalità di rinviare ad una futura intermediazione legislativa regionale la soluzione della questione della perequazione, con l'unica precettività circoscritta alla perimetrazione soggettiva delle categorie di personale interessate all'intervento così preannunciato.

Proprio la carente precettività della disposizione non consentiva alla Regione Lazio di adottare alcun regolamento attuativo, attesa l'evidente mancanza di un'adeguata copertura normativa: non si può difatti reperire nel predetto comma 8, in ragione della sua delineata generalità, alcuna traccia degli indispensabili criteri ai quali avrebbe dovuto ipoteticamente attenersi un ideale regolamento, anche soltanto esecutivo.

Ma, anche a voler aderire alla tesi dell'immediata precettività del comma 8, è indubbio che solo il Consiglio regionale avrebbe potuto adottare un regolamento attuativo o esecutivo, in virtù del preciso disposto dell'art. 6 dello Statuto

applicabile *ratione temporis* il quale concentrava, nell'organo assembleare, ogni competenza normativa.

Non può pertanto condividersi la tesi della natura provvedimento del regolamento regionale in questione, su cui si fondano le difese degli appellanti.

8.2.2. Oltre a quanto già evidenziato, militano poi contro la plausibilità di tale interpretazione numerosi elementi, tra i quali, oltre al nome della fonte utilizzato, anche l'innovatività del regolamento in parola, anche rispetto ai contenuti della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15.

Sotto tale profilo occorre evidenziare che il regolamento prevedeva: 1) un reinquadramento del personale anche nella qualifica di dirigente (comma 7), mentre la L.R. Lazio n. 15/1988 giungeva fino all'VIII livello (art. 7), posto che lo scivolamento nella qualifica dirigenziale è derivato dall'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6 ("Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego», della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti"), legge regionale non citata dall'art. 22, comma 8, della legge regionale del Lazio 1° luglio 1996, n. 25, e tanto meno dal regolamento regionale impugnato (e, si osserva incidentalmente, già abrogata, all'epoca di emanazione degli atti di inquadramento annullati dai primi giudici, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 43, comma 1, lett. fff), della L.R. Lazio 18 febbraio 2002, n. 6); 2) la valorizzazione ai fini perequativi della posizione giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981 presso la Regione Lazio ovvero presso gli enti di provenienza (comma 3); 3) il riconoscimento del periodo pregresso di anzianità senza il limite massimo di otto anni previsto dalla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15; 4) una peculiare decorrenza (diversa da quella della legge

regionale n. 15 del 1988) degli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento (comma 6).

Deve ricordarsi al riguardo che un atto amministrativo, governato dal principio di legalità, non può contenere alcuna difformità rispetto al contenuto della fonte sovraordinata e che conseguentemente le riferite innovazioni dell'ordinamento regionale, da esso disposte, non potevano che essere introdotte da un atto normativo di rango primario.

I primi giudici hanno pertanto correttamente accolto la censura di incompetenza, dovendosi aggiungere che, come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, detta incompetenza viene in rilievo come un aspetto conseguente e subordinato alla principale considerazione dell'inadeguatezza della fonte regolamentare.

8.2.3. Non è idonea ad inficiare la correttezza e la validità della sentenza appellata la censura relativa alla impropria applicazione dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dal momento che la decisione è in ogni caso sorretta anche da una distinta, autonoma e condivisibile giustificazione.

9. Sono ugualmente condivisibili le ulteriori considerazioni svolte nell'ordinanza n. 4911 del 4 agosto 2009 a conforto della motivazione di infondatezza degli appelli, in quanto effettivamente non ha alcun rilievo ai fini del decidere la circostanza che il regolamento in questione fosse stato già abrogato al momento della sentenza impugnata, atteso che la valenza retroattiva dell'annullamento disposto dal primo Giudice ha spiegato i suoi effetti demolitori, utili per i ricorrenti, in relazione all'epoca in cui il regolamento aveva avuto vigenza; così come è incontrovertibile che il regolamento in questione non sia stato ratificato dal Consiglio regionale a norma dell'art. 20, comma 15, della L.R. Lazio n. 2 del 2004, a prescindere dalle ragioni per cui ciò non sia avvenuto.

Non è condivisibile, infine, l'argomento secondo cui gli effetti del regolamento n. 2 del 2001 sarebbero stati "legificati" dagli artt. 26 della legge regionale 6 febbraio

2003, n. 2 (“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”) e 48 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003”).

La prima disposizione, rubricata “(d)isposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale”, al comma 1, prevede l’iscrizione del personale dirigenziale perequato nei ruoli regionali in posizione soprannumeraria “nel periodo che intercorre dalla data del provvedimento amministrativo con cui viene riconosciuta la nuova qualifica in attuazione del Reg. 10 maggio 2001, n. 2 ... a quella del conferimento di un incarico dirigenziale ...”; mentre, al comma 2, riserva all’accordo con le organizzazioni sindacali la determinazione del trattamento economico accessorio spettante al predetto personale nel periodo considerato dal comma 1.

La predetta previsione postula l’adozione dei provvedimenti di inquadramento come mero fatto individuativo del dies a quo della decorrenza dell’iscrizione in posizione soprannumeraria, ma non legifica alcun inquadramento e tanto meno preclude al potere giurisdizionale di rimuovere dal mondo giuridico i relativi atti di inquadramento.

Quanto alla seconda disposizione, rubricata “(m)isure di contenimento della spesa pubblica regionale in materia dirigenziale”, per quanto qui interessa, si limita, al comma 2, a richiamare il succitato art. 26 della L.R. Lazio n. 2 del 2003, per consentire l’affidamento, anche al personale dirigenziale soprannumerario, di posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e di progetti ovvero di studio e ricerca, finalizzati a determinati obiettivi.

Anche in questo caso pertanto non si ravvisa alcuna legificazione degli effetti degli atti di inquadramento.

Peraltro a dimostrazione della circostanza che le leggi succitate non fossero “leggi-provvedimento”, ossia leggi volte a dotare del relativo valore un provvedimento

amministrativo e i suoi effetti, può indicarsi l'approvazione della stessa legge regionale n. 14 del 2009, che invece è intervenuta in via diretta sugli effetti scaturiti dai provvedimenti di inquadramento.

10. In conclusione gli appelli principali, riuniti, devono essere respinti.

Per le stesse ragioni deve essere respinto l'appello incidentale adesivo proposto nel ricorso NRG. 4714/08 dai signori Scrocca Rita, Venturini Carlo, Salvi Umberto, Marcovaldi Sandro, D'Ubaldi Matelda, Botta Paolo, Aliotta Luigi, Nardi Luigi e Di Bitetto Massimo.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Monaco Maria Giuseppina e dagli altri litisconsorti segnati in epigrafe (NRG. 4036/2008), da Coinu Agostino (NRG. 4511/2008) e da Nardocci Anna Maria e dagli altri litisconsorti segnati in epigrafe (NRG. 4714/2008), nonché sull'appello incidentale spiegato da Scrocca Rita, Venturini Carlo, Salvi Umberto, Marcovaldi Sandro, D'Ubaldi Matelda, Botta Paolo, Aliotta Luigi, Nardi Luigi e Di Bitetto Massimo, tutti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I ter, n. 3108 dell'11 aprile 2008, così provvede:

- respinge gli appelli, principali e incidentale;
- dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)